GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Versamento imposta sostitutiva TFR: alla cassa il prossimo 18.12.2023

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Normativa di riferimento

Articolo 2120, cod. civ.

articolo 11, D.Lgs. 47/2000

articolo 13, D.Lgs. 471/1997

articolo 17, D.Lgs. 241/1997

Documenti di prassi

Circolare n. 78/E/2001

Circolare n. 50/E/2002

Circolare n. 70/E/2007

Risoluzione n. 87/E/2001

Premessa

Entro il prossimo 18.12.2023 (in quanto il 16.12. cade di sabato), i datori di lavoro sono tenuti, in qualità di sostituto d'imposta, a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sui redditi ottenuti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) maturate nell'anno solare in corso (2023).

Soggetti interessati

Sono soggetti al versamento in rassegna tutti i datori di lavoro, ad eccezione di coloro che:

- non sono considerati sostituti d'imposta (es. i datori di lavoro di colf e badanti);
- hanno iniziato la loro attività nel corso del 2023.

Come determinare l'acconto

È possibile scegliere tra due metodi per il calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul Tfr:

- il metodo storico, che corrisponde al 90% dell'imposta relativa all'anno precedente, basato sulla rivalutazione accumulata nell'anno solare precedente (sul Tfr al 31.12.2022), indipendentemente dalle cessazioni avvenute nel 2023;
- il metodo previsionale, che ammonta al 90% dell'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presumibile per il 2023, tenendo conto delle cessazioni avvenute entro il prossimo 30.11.2023.

Nota bene

Indipendentemente dall'approccio scelto per il versamento dell'acconto, il calcolo del saldo dell'imposta sostitutiva avviene nel seguente modo:

- si considera come punto di riferimento il 31.12.2023;
- si applica l'aliquota del 17% sul valore delle rivalutazioni dei fondi Tfr relativi allo stesso anno.
-

L'importo risultante dall'imposta così calcolata dovrà essere versato al netto dell'acconto già pagato.

Termini di versamento dell'imposta sostitutiva

Il pagamento dell'imposta sostitutiva sul Tfr è previsto in due soluzioni (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno):

- la prima (a titolo di acconto) entro il 16.12. di ogni anno (18/12/2023), corrispondente al 17%:
  - del 90% delle rivalutazioni accumulate nell'anno precedente (2022) se calcolato con il metodo storico;
  - del 90% delle rivalutazioni accumulate nell'anno in cui l'acconto è dovuto (2023) se calcolato con il metodo previsionale;
- la seconda (a titolo di saldo) entro il 16 febbraio dell'anno successivo (16.2.2024).

Nota bene

L'imposta sostitutiva, quando si effettua una rivalutazione alla fine dell'anno, solitamente viene dedotta come una riduzione del fondo Tfr. Al contrario, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, questa imposta dovrà essere trattenuta dal Tfr rivalutato accumulato nel corso dell'anno in corso.

Come determinare il Tfr

Conformemente all'articolo 2120 cod. civ., il Trattamento della fine rapporto (Tfr) viene calcolato sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari all'importo della retribuzione corrispondente all'anno, divisa per il coefficiente 13,5, al netto del contributo aggiuntivo Ivs dello 0,50% dell'imponibile previdenziale dell'anno.

Nota bene

Tale quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, considerando un mese completo per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Sempre in base all'articolo 2120 cod. civ., è obbligatorio rivalutare il fondo Tfr accantonato al 31.12 dell'anno precedente (escludendo quindi la quota accumulata nell'anno), utilizzando un coefficiente composto da:

- un tasso fisso pari all'1, 50%;
- un tasso variabile determinato al 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati certificato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (chiamato tasso di inflazione).

Nota bene

Con la circolare n. 78/E/2001 sono state fornite le seguenti precisazioni:

- la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonato deve avvenire alla fine di ogni anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e deve essere considerata come un incremento del fondo Tfr;
- il tasso fisso dell'1,50% deve essere distribuito in dodicesimi;
- il tasso di acquisto di riferimento è quello registrato nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a dicembre del mese precedente;
- le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni devono essere conteggiate come un mese intero.

La rivalutazione del Tfr coinvolge sia il Tfr rimasto in possesso del datore di lavoro che quello versato nel Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps (nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti).

Attenzione!!

Nella situazione appena descritta, il datore di lavoro deve regolarizzare l'importo versato, assegnandolo alla posizione di ciascun dipendente nel sistema UniEmens, compensando il credito accumulato con l'obbligo contributivo (circolare n. 70/E/2007).

È importante notare che la rivalutazione non riguarda il Tfr destinato alla previdenza complementare e le quote di TFR che vengono erogate mensilmente attraverso la busta paga fino al 30.6.2018 (conosciute come QUIR).

Caso particolare: soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta

Nel caso in cui il Trattamento di fine rapporto (Tfr) sia erogato da soggetti che non sono considerati sostituti d'imposta (es. datori di lavoro di collaboratori familiari quali colf e badanti), l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni complessivamente si accumula per l 'intero Tfr ricevuto e deve essere gestito in questo modo:

- il percettore del Tfr stesso (es. il collaboratore familiare) deve calcolare e liquidare questa imposta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui riceve il Tfr (nella sezione RM del modello Redditi PF).

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Acconto da versare	Importo rivalutazioni	Imposta sostitutiva 17%
38 ,00	39 ,00	40 ,00

- l'imposta deve poi essere versata nei termini previsti per il saldo delle imposte relative alla stessa dichiarazione, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1714, come indicato nella risoluzione n. 87/E/2001.

Questo stesso processo si applica anche nel caso di percezione di un'anticipazione del Tfr.

Nota bene

È importante sottolineare che i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare non sono tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva. Questo perché il lavoratore non dispone di un Tfr, in quanto è stato destinato a un fondo pensione.

Modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva: il metodo storico

Il metodo storico implica il pagamento di un acconto dell'imposta sostitutiva, calcolato sul 90% dell'incremento ottenuto nell'anno precedente. Questo include anche le rivalutazioni relative ai Tfr erogati durante l'anno in questione.

Per determinare l'ammontare soggetto a imposta, bisogna fare riferimento:

- al Tfr al 31.12.2022, dopo la rivalutazione;
- alle rivalutazioni relative ai Tfr erogati durante il 2022.

Questi importi saranno considerati solo al 90% ai fini del calcolo dell'acconto. Successivamente, si applicherà l'aliquota del 17% all'importo determinato.

METODO	FORMULA
Metodo storico	